



STATUTO

DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 25/9/2019

Sommario

- Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
- Titolo II ORGANI DEL CONSORZIO
 - Capo I L'assemblea
 - Capo II Il Consiglio di Amministrazione
 - Capo III Il Presidente
 - Capo IV Il Direttore
 - Capo V Il Revisore
- Titolo III PERSONALE DEL CONSORZIO
- Titolo IV CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
- Titolo V RESPONSABILITÀ E CONTROLLI
- Titolo VI PARTECIPAZIONE
- Titolo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione del Consorzio

E' costituito il Consorzio denominato "Consorzio intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali", tra i Comuni di Alpignano - Druento - Givoletto - La Cassa - Pianezza - San Gillio - Val della Torre - Venaria ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 2 - Natura giuridica del Consorzio

Il Consorzio è ente strumentale degli Enti locali dotato di personalità giuridica e costituito quale strumento di esercizio in forma associata delle funzioni e di gestione dei servizi socio assistenziali, con prevalenza nell'attività di erogazione dei servizi, nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'art. 1.

Art. 3 - Sede del Consorzio

1. Il Consorzio ha sede legale e sede fisica attualmente nel Comune di Pianezza. Il Consorzio potrà avere sede altresì presso i locali messi a disposizione dai Comuni del Consorzio.

2. Le riunioni dell'Assemblea, che di norma si tengono nei locali della sede del Consorzio possono, in caso di necessità od opportunità, essere convocate presso le sedi degli Enti consorziati.

Art. 4 – Finalità del Consorzio

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi ed i servizi socio-assistenziali, ai sensi della Legge n. 328/2000 e della Legge Regionale n. 1/2004 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Consorzio uniforma la propria attività ai seguenti principi:

- a) prevenzione delle situazioni di bisogno nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
- b) svolgimento di interventi sociali volti con priorità a sostenere la famiglia, considerata come istituzione idonea a favorire lo sviluppo della personalità;
- c) superamento della logica di assistenza differenziata per categoria di assistiti mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- d) superamento del concetto di istituzionalizzazione, mediante il privilegio di servizi ed interventi che consentano il mantenimento l'inserimento e il reinserimento dell'assistito nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
- e) integrazione dei servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, della casa e del lavoro e con tutti gli altri servizi del territorio anche mediante l'adozione di protocolli e convenzioni che consentano di operare in modo efficace per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;
- f) apertura al concorso delle iniziative assistenziali e di solidarietà espresse dal volontariato dall'associazionismo e dalla cooperazione;
- g) partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione dei piani e programmi ed al controllo sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi.

3. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo il consorzio assume la gestione, in particolare, delle seguenti attività:

- a) assistenza economica;
- b) assistenza domiciliare;
- c) assistenza socio educativa territoriale;
- d) assistenza alla persona disabile ex art. 9 Legge n. 104/92;
- e) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- f) interventi volti alla prevenzione dell'isolamento e al raggiungimento della massima integrazione sociale;
- g) interventi previsti dall'art. 23 del D.P.R. n. 616/77;
- h) affidamenti a famiglie, singoli e gruppi famiglie;

- i) inserimenti in servizi residenziali e semi residenziali;
- l) integrazioni rette;
- m) gestione diretta di servizi residenziali e semi residenziali;
- n) attività delegate e sub delegate dalla Regione Piemonte,
- o) attività delegate dalla Provincia di Torino;
- p) attività sociali a rilievo sanitario e di competenza sanitaria come specificatamente regolamentate dalla normativa vigente e da apposite convenzioni con il servizio sanitario e attività relative alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva.
- q) gestione di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato o legge regionale;
- r) interventi mirati alla prevenzione del disagio giovanile (in collaborazione con i soggetti preposti);
- s) interventi mirati alla tutela della popolazione anziana e dei disabili (in collaborazione con i soggetti preposti);
- t) nonché ulteriori funzioni attribuite dalla legislazione regionale.

Art. 5 – Accesso servizi

Il Consorzio ha l'obbligo di dotarsi di una carta dei servizi dandone adeguata diffusione. I criteri di accesso ai servizi sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 6 - Servizi aggiuntivi

1. Il Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 4 in favore degli enti consorziati su richiesta degli enti stessi, con delibera dell'Assemblea previa relazione sulla sostenibilità dell'attività.

2. I relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.

Art. 7 - Durata del consorzio, recesso, scioglimento, ammissione di nuovi Enti.

1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31.12.2050. Alla scadenza, salvo diverse determinazioni dell'Assemblea consortile, la durata del consorzio è prorogata di ulteriori nove anni.

2. Recesso dal Consorzio

- a) Il recesso dell'ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.
- b) Il recesso è comunicato all'Assemblea che ne prende atto entro il mese di marzo ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- c) Gli enti consorziati approvano la modifica dello Statuto e della Convenzione.
- d) L'ente che recede dal consorzio non può avanzare pretese sul patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio che resta interamente di proprietà del consorzio stesso con vincolo di destinazione.
- e) L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso.

- f) Il personale che opera nel territorio dell'ente che recede sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dell'ente recedente.

3.Scioglimento del Consorzio

- a. Il Consorzio potrà essere sciolto nel caso di recesso della maggioranza degli Enti consorziati e qualora in conseguenza di ciò l'Assemblea dia atto che gli Enti rimanenti non dispongano delle risorse necessarie al proseguimento della gestione, ovvero ritenga esauriti gli scopi del consorzio.
- b. In caso di scioglimento gli Enti associati rimangono obbligati per gli impegni assunti sia rispetto all'anno in corso, sia rispetto agli impegni pluriennali futuri fino all'esaurimento delle relative obbligazioni.
- c. In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio e le eventuali passività saranno ripartite tra gli Enti in rapporto alle quote di partecipazione, nonché alla durata di adesione al Consorzio.
- d. Il personale del Consorzio, in caso di scioglimento, sarà trasferito dalla dotazione organica del consorzio alle dotazioni organiche degli Enti.

4.Ammissione di nuovi enti

- a. La richiesta di ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale dell'ente richiedente. Deve essere presentata entro il mese di marzo ed avrà effetto dall'anno successivo.
- b. L'ammissione di altri enti al consorzio è deliberata dall'assemblea con la doppia maggioranza di cui all'art. 12, comma 7
- c. Successivamente gli enti consorziati procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

Art. 8 - Adozione e modifica dello statuto

- 1.Lo statuto, unitamente alla convenzione, è approvato dai Consigli degli enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2.Le modifiche che riguardano i fini, la durata, i rapporti finanziari e il regime contabile, gli obblighi e le garanzie, l'organizzazione e le funzioni degli organi consortili, la responsabilità in assemblea dei rappresentanti degli enti sono approvati dai Consigli degli enti consorziati con le modalità di cui al primo comma su proposta adottata dall'Assemblea Consortile.
- 3.Ogni altra modifica dello statuto è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e comunicata agli enti per l'eventuale presa d'atto.

TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 9 – Gli Organi

Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea
- b. il Consiglio di amministrazione
- c. il Presidente
- d. il Direttore
- e. il Revisore

CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 10 – Composizione

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato.

2. La delega è conferita per iscritto, comunicata al Presidente dell'Assemblea e può avere carattere permanente.

3. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.

Art. 11 - Competenze

1. L'Assemblea ha autonomia organizzativa, è la diretta espressione degli enti consorziati, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo nel cui seno sono rappresentati gli interessi relativi alle funzioni e ai servizi di competenza del Consorzio.

2. In particolare compete all'assemblea:

a) Eleggere il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

b) Pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge.

c) Nominare il revisore determinando la relativa indennità.

d) Definire gli indirizzi per le nomine di competenza del Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente con funzioni di rappresentanza dell'organo medesimo;

4. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- a) il bilancio pluriennale, coerente con il Piano Programma approvato dal Consiglio di Amministrazione, e le relative variazioni, il rendiconto di gestione.

- b) I regolamenti ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- c) i criteri generali per la formulazione da parte del Consiglio di amministrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- d) gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui non espressamente previsti in atti fondamentali dell'Assemblea e l'emissione prestiti obbligazionari.
- e) le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche non previste in atti di programmazione

L'Assemblea adotta, altresì le modifiche dello statuto di cui all'art. 8, 3° comma.

Nomina il Segretario del Consorzio.

Le deliberazioni indicate dal presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31 commi 3 e 5 del D. Lgs n. 267/2000 atti fondamentali e vengono trasmesse agli enti consorziati secondo quanto stabilito dall'art. 9 della convenzione.

Art. 12 – Funzionamento

1.L'Assemblea è convocata e presieduta dal presidente che formula l'ordine del giorno. La seduta è dichiarata deserta se entro 30 minuti dall' ora fissata nell'avviso di convocazione non è raggiunto il numero legale.

2.L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'assemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato agli albi pretori della sede consortile e dei comuni consorziati.

3.L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione e negli altri casi previsti dallo statuto.

4.L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno 2 dei componenti o su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione. In questi casi la seduta deve aver luogo entro 10 giorni dal deposito della domanda che deve contenere gli argomenti da trattare, i quali devono rientrare nelle competenze dell'Assemblea.

5.L'Assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del presidente. In questo caso l'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno da trattare deve pervenire almeno 24 ore prima

6.L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in 1° convocazione almeno la metà delle quote di partecipazione ed almeno la metà del numero dei componenti ed in 2° Convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella 1° adunanza, con la presenza di almeno 3 componenti ed 1/3 delle quote di partecipazione

7. Le deliberazioni sono adottate qualora siano approvate da un numero di componenti che rappresentino contemporaneamente la maggioranza dei presenti e la maggioranza delle quote di partecipazione espresse dai presenti, ad eccezione dei casi in cui siano richieste maggioranze qualificate dalla legge o dallo statuto.

Di regola sono adottate con votazione a scrutinio palese, fatte salve le eccezioni di Legge che impongono la votazione a scrutinio segreto.

8. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone, che richiedano la tutela del diritto alla riservatezza

9. Il Presidente è eletto, per un quinquennio, dall'Assemblea Consortile dei Sindaci, a scrutinio palese con la doppia maggioranza di cui al comma 7). Le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento, sono assolve dal componente più anziano di età

10. Competenze del Presidente dell'Assemblea

Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni: rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati.

Art. 13 - Indennità e rimborso spese

Le indennità, i rimborsi spese, le aspettative ed i permessi spettanti ai componenti dell'Assemblea sono determinati in base alle norme vigenti in materia.

CAPO II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14- Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto per un quinquennio dall'assemblea nella sua prima adunanza e si compone di n. 5 consiglieri esterni all'assemblea, compreso il presidente ed il vice presidente.

2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le modalità indicate al 7° comma dell'art. 12 del presente Statuto.

3. I componenti del consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale nonché quelli previsti dal D.lgs 39/2013, nonché competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti e/o per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni sia pubbliche che private.

L'elenco dei candidati sarà formulato sulla base della proposta dei componenti dell'assemblea. Ciascun componente può proporre al massimo 3 nominativi documentando i requisiti di cui al presente comma con appositi curricula.

4. Il presidente, il vice presidente ed i tre componenti del consiglio di amministrazione sono eletti con votazioni distinte.

5. I componenti del consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del consiglio stesso. I componenti del consiglio sono rieleggibili.

6. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione gli assessori ed i consiglieri comunali degli enti consorziati e di quelli fruitori dei servizi, nonché coloro che sono in lite con il Consorzio; i titolari, i soci responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e di servizi.

Art. 15 - Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia proposta da almeno 3 componenti dell'assemblea nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 del D. Lgs. n. 267/2000 ed approvata con le modalità indicate al 7° comma dell'art. 12 del presente Statuto.

2. Nella stessa seduta l'assemblea nomina il nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 16 - Competenze

1. Il consiglio di amministrazione adotta, in attuazione degli indirizzi espressi dall'assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi e non siano riservati alle competenze di funzionari del Consorzio.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'assemblea il consiglio di amministrazione procede alle nomine di competenza del consorzio secondo quanto disposto dall'art. 50, commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. Il consiglio di amministrazione propone all'assemblea gli atti fondamentali di cui all'art. 11, 3° comma.

4. Approva il Piano di programma, i progetti, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e non attribuiti ad altri organi e non siano riservati alle competenze di funzionari del Consorzio.

5. Approva gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali.

6. Delibera i prelevamenti dal fondo di riserva.

7. Delibera in merito alle azioni da esperire e sostenere in giudizio di qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali e agli arbitrati.

8. Adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea.

9. Riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività predisponendo analitica relazione.

10. Adotta in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte dell'assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art. 17 – Funzionamento

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di 3 componenti o del direttore.

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.

3. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

4. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del consiglio di amministrazione.

5. Il segretario del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

6. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine all'istruttoria, le forme e le modalità di redazione e pubblicazione. Esse vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Indennità e rimborso spese e permessi

I rimborsi spese, aspettative, permessi, dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati in base alle norme vigenti in materia.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 19 – Competenze

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio.

2. Il Presidente rappresenta il consorzio, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. E' il legale rappresentante dell'Ente e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto.

3. E' l'organo di raccordo fra assemblea e consiglio di amministrazione e coordina l'attività di indirizzo espressa dall'assemblea consortile con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

4. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici.

5. Presiede il Consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l'attività; sottoscrive le deliberazioni, la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del consiglio.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto e se richiesto obbligo di assistere alle sedute dell'assemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.

Art. 20 – Vice presidente

Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato dall'Assemblea all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Rimozione e sospensione

Il Presidente del Consorzio può essere rimosso e sospeso ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 267/2000.

CAPO IV - IL DIRETTORE

Art. 22 – Nomina

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e con i criteri previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi facendo salva la possibilità di coprire il posto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni.”

In caso di assenza o di impedimento del direttore le funzioni vicarie competono al funzionario di livello apicale designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Competenze

1. Il Direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione secondo principi di efficacia ed efficienza.

2. Il Direttore, in particolare, esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime il parere tecnico ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dirige il personale, irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla normativa ad altri organi, presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale, stipula i contratti.

3. Interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea senza diritto di voto.

4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

CAPO V - IL REVISORE

Art. 24 - Nomina e revoca

1. La revisione economico-finanziaria del consorzio, in analogia a quanto previsto dagli artt. 234 e 235 del D. Lgs. n. 267/2000 è affidata ad un revisore nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta scelto tra i soggetti previsti dalla legge.

2. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a 1 mese, dimissioni volontarie, non soggette ad accettazione da parte dell'ente, e presentate con preavviso di almeno 45 giorni.

Art. 25 - Competenze

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.

2. Il revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'assemblea e ove richiesto del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato al revisore 5 giorni prima della seduta per le sedute ordinarie, 2 giorni prima per le sedute straordinarie e 1 giorno prima per le sedute urgenti.

3. Il revisore collabora con l'assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività del consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

TITOLO III - PERSONALE DEL CONSORZIO

Art. 26 - Ordinamento degli uffici

1. Sulla base dei criteri generali formulati dall'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, approva la dotazione organica del Consorzio e l'ordinamento degli uffici in cui sono determinate le competenze e le responsabilità del personale, nonché i requisiti le modalità di nomina del Direttore.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici degli enti consorziati, previo consenso delle amministrazioni interessate, mediante incarico o distacco, o convenzione, assumendosi le relative spese.

Art. 27 - Il Segretario

1. Le funzioni di segretario del Consorzio sono affidate prioritariamente al segretario del Comune ove il Consorzio ha sede legale, nominato dall'Assemblea. Previa modificazione della dotazione organica del consorzio potrà essere un dipendente.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione redigendone i verbali, roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

3. Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 28 – Incompatibilità e responsabilità

A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore e il personale sono soggetti alla responsabilità contabile ed amministrativa prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

TITOLO IV - CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 29 - Principi generali

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo conforme ai modelli di legge.

3. Nel regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dall'art. 35, metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione di costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

Art. 30 - Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del consorzio. Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

2. Il bilancio di previsione è informato ai principi di cui all'art 162 del T.U.E.L.

3. Il bilancio di previsione, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro il termine previsto dall'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Le variazioni al bilancio di previsione sono adottate nel rispetto del riparto delle competenze e dei tempi previsti dall'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000

5. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di

entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Art. 31 - Allegati al bilancio di previsione

Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione
- b) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe dei servizi a domanda individuale e i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi
- c) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 32 – Informazione

Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000 la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

Art. 33 - Piano esecutivo di gestione

Sulla base del bilancio di previsione il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al responsabile del servizio.

Art. 34 - Piano programma

Il Piano programma rappresenta il principale documento di programmazione ed è riferito ad un periodo pari a quello del bilancio di previsione, determina gli indirizzi dell'attività del consorzio specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 35 - Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la qualità dell'organizzazione del consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei

predetti obiettivi.

Art. 36 – Rendiconto

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.

2. Lo schema di rendiconto, predisposto dal direttore, viene presentato al consiglio di amministrazione.

3. Lo schema di rendiconto, approvato dal consiglio di amministrazione, è trasmesso al revisore che redige la relazione prevista dall'art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.

5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione del revisore. Il rendiconto evidenzia per ciascun comune consorziato, gli investimenti e i servizi forniti nell'anno precedente con i relativi costi sostenuti.

Art. 37 - Provvedimenti di riequilibrio del bilancio

1. Entro il 31 luglio, l'assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.

2. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Art. 38 - Patrimonio

1. Il patrimonio del consorzio è costituito dai beni immobili trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal consorzio stesso.

2. I beni del consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 39 - Mezzi finanziari

Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici e altre entrate.

Art. 40 - Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.

2. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del consorzio con le modalità previste in convenzione.

3. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del codice civile.

4. La quota di partecipazione è stabilita sulla base della popolazione residente in ciascun Comune al 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

5. Ciascun Comune partecipa al Consorzio secondo quanto stabilito all'art. 7 della convenzione.

Art. 41 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, con procedimento di gara ad evidenza pubblica, ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge, e fatta salva l'ipotesi di affidamento diretto in seguito a gara deserta.

2. L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge.

Art. 42 - Convenzioni e contratti

1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva, stipulando apposito Accordo di programma con l'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della D.G.R. 51 – 11389 del 23/12/2003 e del D.P.C.M. 29 novembre 2001 “applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria”.

2. Il Consorzio può stipulare apposita convenzione previa quantificazione dei costi ed attribuzione degli oneri a carico con la Città Metropolitana di Torino per l'esercizio di funzioni socio assistenziali.

3. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione delle attività o servizi socio assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.

4. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

TITOLO V - RESPONSABILITA' E CONTROLLI

Art. 43 – Responsabilità

Agli amministratori, al direttore, al revisore ed al personale del consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 44 - Controllo e vigilanza

Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dall'art. 140 del D. Lgs. n. 267/2000 contenute nel Tit. VI – Capo I del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 45 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Tutti gli atti deliberativi degli organi consortili sono pubblicati all'albo pretorio on line sul sito istituzionale del Consorzio.

2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dalla legge rispettivamente per le deliberazioni delle giunte e dei consigli comunali.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE

Art. 46 - Partecipazione, informazione e diritto di accesso

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dal D. Lgs. n. 267/2000 e dalla Legge n. 241/90 e s.m.i..

2. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.

3. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con la pubblicazione in apposito spazio destinato ad "Albo delle Pubblicazioni" del Consorzio.

L'albo del consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti pubblicati.

4. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto dal comma precedente, possono accedere alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Il regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.

Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di provvedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

Allorché un provvedimento dell'ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati ed intervenire nel procedimento.

Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Funzione normativa

1.Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.

2.La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, dalla convenzione e dallo statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.

3.I regolamenti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del consorzio, debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 48 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del D. Lgs. n. 267/2000 ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.